



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 17 ottobre 2018 n.134**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 3, comma 1, punto 2), della Legge 12 aprile 2007 n.52 e dell'articolo 6, comma 1, lettera g), del Decreto Delegato 10 agosto 2017 n.96 – Calendario Venatorio 2017 - 2018;  
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.3 adottata nella seduta del 15 ottobre 2018;  
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;  
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

**MODIFICA DEGLI ARTICOLI 5, 7, 8 E 11 DEL DECRETO DELEGATO 19 OTTOBRE 2017 N. 118 - PIANO PLURIENNALE DI GESTIONE FAUNISTICO – VENATORIA DEL CINGHIALE 2017 – 2021**

**Art. 1**

*(Modifica all'articolo 5 del Decreto Delegato 19 ottobre 2017 n.118)*

1. La lettera b, del comma 4, dell'articolo 5 del Decreto Delegato 19 ottobre 2017 n.118 è così sostituita:  
“b) battuta-braccata: le squadre per la caccia al cinghiale sono formate da un minimo di 13 ad un massimo di 38 cacciatori, compresi il caposquadra ed i conduttori di cane o battitori. Tre posti sono riservati a cacciatori non residenti provenienti da Comuni con cui si abbiano rapporti di reciprocità.”.

**Art. 2**

*(Modifica all'articolo 7 del Decreto Delegato 19 ottobre 2017 n.118)*

1. Il comma 4, dell'articolo 7, del Decreto Delegato n.118/2017 è così sostituito:  
“4. Nell'ambito della stessa giornata di caccia, a seconda delle esigenze dettate dalle caratteristiche ambientali e dalla presunta distribuzione dei cinghiali, nonché del numero di partecipanti, possono operare fino a due squadre di caccia contemporaneamente, di cui una sola di battuta-braccata. Tale scelta è presa dal caposquadra responsabile in accordo con la FSdC nel rispetto del Piano di Prelievo annuale.”.

### **Art. 3**

*(Modifica all'articolo 8 del Decreto Delegato 19 ottobre 2017 n. 118)*

1. Il comma 2, dell'articolo 8, del Decreto Delegato n. 118/2017 è così modificato:

“2. Per la gestione della caccia al cinghiale sono previste le seguenti figure:

- a) cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva;
- b) caposquadra per la caccia al cinghiale in battuta o braccata;
- c) conduttore di cane o battitore;
- d) conduttore di cane limiere abilitato alla conduzione della girata;
- e) cacciatore di selezione.

Le figure di cui alle superiori lettere b) c) e d) devono essere in possesso dell'abilitazione di cui alla lettera a). La figura di cui alla lettera d) deve essere, altresì, in possesso dell'abilitazione di cui alla lettera b).”.

### **Art. 4**

*(Modifica all'articolo 11 del Decreto Delegato 19 ottobre 2017 n.118)*

1. Il comma 2 ed il comma 4, dell'articolo 11, del Decreto Delegato n.118/2017 sono così sostituiti:

“2. Nelle braccate possono essere utilizzati cani di qualsiasi razza, purché regolarmente iscritti all'anagrafe canina, in un numero massimo di 3 cani per conduttore e comunque fino ad un massimo di 18 cani.

4. Nelle girate effettuate all'interno zone di divieto di caccia e oasi di ripopolamento possono essere utilizzati cani limiere regolarmente iscritti all'anagrafe canina e riconosciuti dall'ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana), in un numero massimo di 2 cani per conduttore e comunque fino ad un massimo di 4 cani. Nelle girate effettuate nelle zone di caccia controllata e gestione sociale e nella zona di addestramento cani devono essere utilizzati cani limiere regolarmente iscritti all'anagrafe canina, in un numero massimo di 2 cani per conduttore e comunque fino ad un massimo di 4 cani.”.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 17 ottobre 2018/1718 d.F.R.*

**I CAPITANI REGGENTI**

*Mirco Tomassoni – Luca Santolini*

**IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI**  
*Guerrino Zanotti*